



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Approvato con delibera di C.C. n° 18 del 28/04/2014

Modificato con delibera di C.C. n° 45 del 27/07/2015

Modificato con delibera di C.C. n° 87 del 21/12/2015 – artt. 50 e 56

Modificato con delibera di C.C. n° 26 del 18/04/2016 – artt. 16, 18, 21, 32, 37, 39, 63

Modificato con delibera di C.C. n°22 del 30/03/2017 – artt.37, 39 e 63

Modificato con delibera di C.C. n° 30 del 28/03/2019 – artt.56



INDICE

CAPITOLO 1 **Disciplina generale “IUC”** **(Imposta Unica Comunale)**

Art. 1	Istituzione e disciplina dell'imposta unica comunale “IUC”	pag. 6
--------	--	--------

CAPITOLO 2 **Capitolo Regolamentare componente “IMU”** **(Imposta Municipale Propria)**

Art. 2	Oggetto	pag. 7
Art. 3	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	pag. 7
Art. 4	Base imponibile delle aree fabbricabili	pag. 7
Art. 5	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	pag. 8
Art. 6	Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta	pag. 9
Art. 7	Funzionario Responsabile	pag. 9
Art. 8	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato	pag. 9
Art. 9	Maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale (Cat. A1- A8-A9) in caso di figli disabili	pag. 9
Art. 10	Comodato gratuito	pag. 10
Art. 11	Immobili locati a canone concordato	pag. 10
Art. 12	Rimborsi e compensazione	pag. 11
Art. 13	Riscossione coattiva	pag. 11
Art. 14	Disposizioni finali	pag. 11

CAPITOLO 3 **Capitolo Regolamentare componente “TASI”** **(Tributo sui servizi indivisibili)**

Art. 15	Oggetto	pag. 11
Art. 16	Presupposto dell'imposta	pag. 11



Art. 17	Soggetto attivo	pag. 12
Art. 18	Soggetti passivi	pag. 12
Art. 19	Base imponibile	pag. 12
Art. 20	Determinazione delle aliquote	pag. 13
Art. 21	Detrazioni – riduzioni – esenzioni	pag. 13
Art. 22	Funzionario responsabile	pag. 14
Art. 23	Versamenti	pag. 14
Art. 24	Dichiarazioni	pag. 15
Art. 25	Accertamento	pag. 15
Art. 26	Sanzioni ed interessi	pag. 15
Art. 27	Riscossione coattiva	pag. 16
Art. 28	Rimborsi e compensazioni	pag. 16
Art. 29	Disposizioni finali ed efficacia	pag. 16

CAPITOLO 4

Capitolo Regolamentare componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30	Oggetto	pag. 16
Art. 31	Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 17
Art. 32	Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 17
Art. 33	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 18
Art. 34	Soggetto attivo	pag. 18

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 35	Presupposto per l’applicazione del tributo	pag. 19
Art. 36	Soggetti passivi	pag. 19
Art. 37	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 19
Art. 38	Esclusione dall’obbligo di conferimento	pag. 21
Art. 39	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 21
Art. 40	Superficie degli immobili	pag. 22



TITOLO III – TARIFFE

Art. 41	Costo di gestione	pag. 23
Art. 42	Determinazione della tariffa	pag. 23
Art. 43	Articolazione della tariffa	pag. 23
Art. 44	Periodi di applicazione del tributo	pag. 24
Art. 45	Tariffa per le utenze domestiche	pag. 24
Art. 46	Occupanti le utenze domestiche	pag. 24
Art. 47	Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 25
Art. 48	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 25
Art. 49	Scuole statali	pag. 26
Art. 50	Tributo giornaliero	pag. 26
Art. 51	Tributo provinciale	pag. 27

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 52	Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 27
Art. 53	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag. 27
Art. 54	Riduzioni per il recupero	pag. 28
Art. 55	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag. 29
Art. 56	Agevolazioni	pag. 29
Art. 57	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 30

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 58	Obbligo di dichiarazione	pag. 31
Art. 59	Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 31
Art. 60	Poteri del Comune	pag. 32
Art. 61	Accertamento	pag. 32
Art. 62	Sanzioni	pag. 33
Art. 63	Riscossione	pag. 33
Art. 64	Interessi	pag. 34
Art. 65	Rimborsi	pag. 34
Art. 66	Somme di modesto ammontare	pag. 34



Art. 67 Contenzioso pag. 34

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 Entrata in vigore e abrogazioni pag. 34

Art. 69 Clausola di adeguamento pag. 34

Art. 70 Disposizioni transitorie pag. 35

ALLEGATO A) Categorie di utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. Pag. 36



CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1. Istituzione e disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Ai sensi del comma 639 articolo unico della L. 147/2013 nel territorio del Comune di Città di Castello è istituita l'imposta unica comunale (IUC).
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
4. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", di cui agli artt. 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n°147 per ognuna delle sue componenti.
5. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
 - a) le aliquote e detrazioni IMU;
 - b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
 - c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
6. Il versamento della IUC è effettuato, per ciascuna delle sue componenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari al riguardo.
7. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
8. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune o della Società Concessionaria del Servizio di Gestione e Riscossione della Tari sulla base degli elementi dichiarati o accertati.
9. La IUC è applicata e riscossa dal Comune salvo quanto previsto dall'art.1, comma 691, della L. 147/2013.
10. Il comune per ciascun componente dell'imposta (Imu, Tasi e Tari) designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



CAPITOLO 2

Capitolo Regolamentare componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)

Art. 2. Oggetto

1. Il presente capitolo regolamentare disciplina l'applicazione nel Comune di Città di Castello dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente capitolo regolamentare è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente capitolo regolamentare si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Città di Castello.
5. Il presente capitolo regolamentare tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014.

Art. 3. Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori riportata sul certificato di agibilità/abitabilità ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per l'individuazione della base imponibile di fabbricati e terreni agricoli si rinvia alle previsioni normative al riguardo.

Art. 4. Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.



4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Detta deliberazione può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori dell'anno precedente.

Art. 5. Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui al precedente comma 1, lett.b, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) della Legge Regionale Umbria n°1 del 18 febbraio 2004, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali e di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di inagibilità e sgombrata ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che non siano compatibili all'utilizzo per il quale erano destinati, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria).
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata:
 - a) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario dell'immobile interessato; b) dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Detta perizia potrà essere soggetta a verifica da parte del Comune.
6. La riduzione prevista è concessa a condizione che il soggetto passivo d'imposta provveda ad inoltrare comunicazione della sopravvenuta situazione, anche attraverso l'apposita modulistica resa disponibile sul sito del Comune, nel termine ordinariamente stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU nei casi previsti; la riduzione decorre dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità risultante nelle perizie di cui ai punti a) e b) del precedente comma 5. Nel caso tale comunicazione sia inviata tardivamente, il beneficio decorre:



- * comunque dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato quando la sua attestazione è avvenuta nella modalità prevista dal precedente comma 5, punto a);
 - * dalla data in cui la comunicazione è stata presentata all'ufficio comunale quando la attestazione di inagibilità è avvenuta nella modalità prevista dal precedente comma 5, punto b).
7. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi. Il contribuente è tenuto in ogni caso a presentare la dichiarazione IMU nei termini di legge qualora vengano meno le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui sopra.
8. Per l'anno 2013 e successivi, i contribuenti che avessero già presentato attestazioni di inagibilità o inabitabilità sulla base di condizioni strutturali dell'immobile non ricomprese fra quelle individuate nei suddetti commi, sono tenuti a comunicarlo all'ente ed in ogni caso ad effettuare versamenti d'imposta calcolati sull'intera base imponibile senza le riduzioni di cui al comma 1.

Art. 6. Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con atto adottato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o comunque entro i diversi termini fissati dalla legge.

Art. 7. Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 8. Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 9. Maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale (Cat.A1-A8-A9) in caso di figli disabili

1. Il Consiglio Comunale può stabilire una maggiorazione alla detrazione di €.200,00 prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. n°201/2011 per ciascun figlio portatore di grave disabilità purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2. La condizione di grave disabilità dovrà risultare certificata dagli organi competenti della A.S.L. ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n. 104/92.
3. Il soggetto passivo d'imposta, per poter beneficiare della maggiorazione, dovrà presentare - entro i termini di cui all'art.13 del D.L.201/2011 previsto per la presentazione della dichiarazione IMU - la dichiarazione stessa, unitamente alla certificazione di cui al comma 2 o a dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, ed attestante le condizioni di cui in precedenza.



Art. 10. Comodato gratuito

1. Il Consiglio Comunale può prevedere specifici correttivi all'aliquota di base in favore degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado.
2. Per poterne beneficiare dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni, la cui mancanza ne determinerà il mancato riconoscimento :
 - a) il soggetto che ha in uso gratuito l'immobile dovrà avere residenza anagrafica e dimora abituale nel fabbricato oggetto del comodato gratuito e avere separato stato di famiglia;
 - b) il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare l'immobile quale abitazione principale e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno due persone conviventi. Il beneficio dell'agevolazione, in capo al comodatario, potrà permanere anche qualora il relativo nucleo familiare si riduca ad un solo componente, sempreché il requisito della convivenza sia perdurato per il periodo di almeno un anno calcolato a partire dalla data di decorrenza dell'agevolazione ai fini IMU, o in precedenza ai fini ICI, ferme restando tutte le altre condizioni di cui al presente articolo; nel caso in cui il nucleo familiare si riduca ad un solo componente a seguito di decesso del/i restante/i convivente/i, il beneficio permarrà senza alcuna limitazione in ordine alla durata della convivenza iniziale.
 - c) il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare - entro i termini previsti dall'art.13 del D.L.201/2011 per la presentazione della dichiarazione IMU - la dichiarazione stessa, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado nonché ogni altro elemento necessario a verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente capitolo regolamentare per il diritto all'agevolazione. In luogo della suddetta dichiarazione sostitutiva è sempre possibile produrre copia del contratto di comodato formato nel rispetto delle previsioni di legge;
 - d) gli interessati che non siano residenti nel Comune di Città di Castello dovranno produrre, negli stessi termini della documentazione di cui sopra, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il vincolo di parentela.
3. Per il riconoscimento dei benefici di cui ai commi che precedono sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni e di tutta l'ulteriore documentazione già eventualmente presentata dai contribuenti per l'ottenimento dei benefici riconducibili al comodato gratuito previsti ai fini ICI, semprechè, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.

Art. 11. Immobili locati a canone concordato

1. Il Consiglio Comunale può prevedere specifici correttivi all'aliquota di base in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/98.
2. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione di variazione indicando nella medesima, che l'immobile è concesso in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/98, ed allegando copia del contratto di locazione stipulato.
3. Per l'anno 2013 e successivi, ai fini dell'applicazione dei correttivi di cui al comma 1, ove non siano stati sottoscritti per il territorio comunale gli specifici accordi previsti dalla norma per il canone concordato, è demandata alla Giunta Comunale l'individuazione del Comune demograficamente omogeneo ed a minor distanza al cui accordo territoriale far riferimento per le condizioni di stipula dei contratti di locazione.
4. In mancanza di tale determinazione si intende confermato l'ultimo dei Comuni individuati dalla Giunta Comunale medesima.



Art. 12. Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 13. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate nei termini di legge sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Art. 14. Disposizioni finali

1. Il presente capitolo regolamentare, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce a far data dal 1.1.2014, data della sua entrata in vigore il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n. 42 del 28.06.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO 3

Capitolo Regolamentare componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 15. Oggetto

1. Il presente capitolo regolamentare, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolo regolamentare si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 16. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali - salvo quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 - come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.
2. Per le definizioni di fabbricato ed area fabbricabile si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
3. Ai fini della definizione di abitazione principale e relative pertinenze si fa espresso richiamo a quanto disposto nel merito all'art.13, comma 2, del D.L.n°201/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Le assimilazioni all'abitazione principale stabilite dal capitolo regolamentare relativo dell'applicazione della componente IMU valgono identicamente anche ai fini della Tasi.
4. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori riportata sul certificato di agibilità/abitabilità ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
5. [Sono esclusi dalla Tasi, in ogni caso, i terreni agricoli. (*comma abrogato dal 1.1.2016*)]



Art.17. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art.18. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.16.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta/occupata da un soggetto, diverso dal titolare del diritto reale, che la destini ad abitazione principale, escluse le u.i. classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, solo il titolare del diritto reale dovrà versare l'imposta nella misura del 90%.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.19. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili e per ogni altro aspetto ad esse afferente, si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'art.4 del capitolo regolamentare per l'applicazione della componente IMU ed alla disciplina generale di detta ultima imposta al riguardo.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente

4. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma precedente, devono essere integralmente rispettate le condizioni di cui all'art.5 del capitolo regolamentare per l'applicazione della componente IMU.

Art.20. Determinazione delle aliquote

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e nel rispetto delle previsioni di legge al riguardo. Con la medesima delibera di cui al primo comma può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili

2. Ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013, sono individuati i seguenti servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da parte del Comune di Città di Castello ed alla cui copertura la TASI è diretta:

- Ordine pubblico e sicurezza – Polizia locale (Programma di Bilancio 03.01)
- Viabilità ed infrastrutture stradali (Programma di Bilancio 10.5)
- Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile (Programma di Bilancio 1-7)

3. Per ciascuno dei predetti servizi si indicano analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e la cui quantificazione, per ciascun servizio, viene complessivamente indicata nella deliberazione di cui al precedente comma 1:

- Spesa del personale
- Spesa per servizi di terzi
- Spesa per materie di consumo e merci
- Affitti
- Ogni altra spesa corrente riconducibile alla gestione del servizio

4. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art.21. Detrazioni – riduzioni – esenzioni

1. Per quanto disposto dal comma 677, secondo paragrafo, articolo unico della L.147/2013 si stabilisce che con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale, ove imponibile ai sensi di legge - nonché delle fattispecie equiparate ai sensi del capitolo regolamentare per la componente IMU - e delle pertinenze della stessa, anche in relazione ai figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di età non superiore ai 26 anni.

2. La eventuale detrazione correlata ai figli potrà essere riconosciuta, altresì, anche in caso di figlio di età superiore a ventisei anni qualora portatore di grave disabilità purché anch'esso dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La condizione di grave disabilità dovrà risultare certificata dagli organi competenti della A.S.L. ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n. 104/92.



In tale ultimo caso, il soggetto passivo d'imposta, per poter beneficiare della detrazione, dovrà presentare - entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI - la dichiarazione stessa, unitamente alla certificazione di cui sopra o a dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, ed attestante le condizioni di cui in precedenza.

2bis. In presenza di figli gravemente disabili dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ove imponibile, potranno, inoltre, essere previste ulteriori detrazioni dalla Tasi dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze. Anche ai fini dell'applicazione di tali detrazioni vale quanto disposto dal secondo e terzo periodo del precedente comma 2.

3. Sono in ogni caso esenti dalla Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. [Per quanto disposto dal comma 2 dell'art.9bis del D.L.28 marzo 2014 n.47, la Tasi si applica in misura ridotta di due terzi, per ciascun anno, per l'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.13, comma 2, ottavo periodo, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011 (*comma abrogato dal 1.1.2016*)]

Art. 22. Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile della Tasi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 23. Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. In caso di omesso, parziale o ritardato versamento si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. n°471/1997.

7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

9. La TASI è versata da ciascun soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.



Art. 24. Dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reso reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguono un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. Per le unità immobiliari concesse in uso a terzi, il possessore in sede di dichiarazione, dovrà inoltre indicare gli estremi del titolo giuridico (contratto di locazione, comodato o di altra forma contrattuale) in base al quale è effettuata detta concessione in uso. Allo stesso modo l'occupante, non possessore, dovrà indicare gli estremi del titolo giuridico in base al quale occupa l'immobile.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 25. Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 26. Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario entro il termine di sessanta giorni



dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 27. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, avviene a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 28. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo o all'imposta municipale propria. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art.29. Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente capitolo regolamentare si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente capitolo regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente capitolo regolamentare si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

CAPITOLO 4

Capitolo Regolamentare componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30. Oggetto

1. Il presente capitolo regolamentare, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente capitolo regolamentare attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi.

3. Per quanto non previsto dal presente capitolo regolamentare si applicano le disposizioni di legge vigenti.



Art. 31. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente capitolo regolamentare.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 32. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato alla deliberazione di C.C. n°37 del 29.06.1998, nonché i rifiuti assimilati ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5000 mq. il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi del 200% il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5000 mq. che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 60 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 33. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 34. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.



TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 35. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 36. Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 37. Locali, magazzini ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori sempreché i medesimi non siano di fatto utilizzati;



- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenza gas, acqua e luce).
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- i) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- l) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree delimitate destinate a parcheggio per la clientela.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Sono inoltre escluse dalla tassazione:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali a titolo esemplificativo i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo della superficie tassabile quelle pertinenziali ed accessorie ai locali tassabili quali quelle di accesso, manovra, i parcheggi scoperti gratuiti a disposizione di dipendenti e clienti, le aree verdi nonché ogni altra area scoperta ad eccezione delle aree scoperte operative.
5. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:
- devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
 - devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
- Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente :
- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;



- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, della materie prime dei semilavorati e dei prodotti
 - adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente,
 - gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
6. Per fruire dell'esclusione di cui al comma 5. l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.
7. In prima applicazione e per l'anno 2015, l'individuazione dei magazzini esclusi può avvenire presentando la documentazione integrativa entro il 30/09/2015. Per gli anni successivi la documentazione dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione Tari entro la data fissata per la presentazione della stessa.
8. I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.
9. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (ad esclusione delle superfici scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili) le percentuali distinte per tipologia di attività economiche ex art.39 comma 4 del presente regolamento.

Art. 38. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 39. Produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 33, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla vigente normativa in materia.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,



di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici relative ad utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5000 mq. con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 32, comma 1, e sempre che non si verifichino le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, o ad attività ad esse assimilabili, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
a) lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
b) laboratori fotografici, eliografie	25%
c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
d) gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
e) laboratori di analisi	15%
f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
g) allestimenti, insegne	15%
h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
i) aziende artigiane metalmeccaniche	25%
l) aziende artigiane del legno ed affini ovvero laboratori Artigianali di falegnameria	25%
m) negozi e laboratori di parrucchieri/estetisti	25%
n) aziende tessili	10 %
o) aziende cartotecniche	10%

5. Per fruire della riduzione superficaria prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER nonché produrre idonea documentazione probatoria.

Art. 40. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell L.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.



3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 41. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 42. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 43. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 147/2013 attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, sempreché tale incremento sia almeno del 3% . In ogni caso l'abbattimento non potrà superare il 10% della tariffa. L'abbattimento verrà applicato nell'anno successivo.



Art. 44. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 59, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 45. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 46. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, relative ad unità immobiliari sia di effettiva residenza che tenute a disposizione, condotte da persone fisiche residenti nel territorio del Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del conduttore risultante all'Anagrafe del Comune. In caso di indisponibilità del dato relativo alle movimentazioni anagrafiche, il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Salvo i casi di seguito specificati nel presente comma, sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Sono inoltre esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, gli studenti ed i lavoratori assenti per un periodo complessivo non inferiore a 183 (centoottantatre) giorni consecutivi per anno solare, che presentino regolare contratto di locazione e che dimostrino di essere assoggettati al prelievo sui rifiuti in altro Comune.



2bis. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune, così come per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare anagrafico del conduttore qualora lo stesso sia indicato dal medesimo in sede di dichiarazione del tributo. E' fatta salva la possibilità del contribuente di dimostrare con documentazione probante una diversa particolare situazione.

2ter. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal conduttore in sede di dichiarazione del tributo.

3. Per le utenze di cui ai commi 2bis e 2ter che precedono, in mancanza delle indicazioni relative al numero degli occupanti, tale numero è determinato come segue:

- 1 occupante per unità immobiliari con superficie imponibile inferiore o uguale a 35 mq.
- 2 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 35 mq. e fino a 50;
- 3 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 50 mq. e fino a 75;
- 4 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 75 mq. e fino a 90;
- 5 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 90 mq. e fino a 115;
- 6 occupanti per unità immobiliari con superficie imponibile maggiore di 115 mq.;

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi, se ed in quanto non pertinenze di abitazioni, si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), istituti sanitari o istituti religiosi e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 47. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 48. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la destinazione autonoma risulti chiara ed inequivocabile.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 49. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 50. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente capitolo regolamentare è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le stesse modalità previste per il pagamento del canone dal vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche; il pagamento costituisce l'assolvimento dell'obbligo di denuncia.

5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capitolo regolamentare, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

6. L'ufficio competente per gli accertamenti e controlli è l'Ufficio tenuto al rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche temporanee. In caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'attività di accertamento e recupero relativa all'eventuale mancato versamento della tassa rifiuti giornaliera compete al soggetto gestore unitamente a quella relativa all'eventuale mancato pagamento del canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 54 (recupero), 55 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 56 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 52 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 53.



8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

9. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della canone per l'occupazione temporanea, risulti inferiore ad € 8,00.

51. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

. TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 52. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%.
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30 %;

1bis. Per quanto disposto dal comma 2 dell'art.9bis del D.L.28 marzo 2014 n.47, la Tari si applica in misura ridotta di due terzi, per ciascun anno, per l'unità considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.13, comma 2, ottavo periodo, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le medesime sono cumulabili fino ad un massimo del 50% complessivo.

3. Alle utenze domestiche che aderiscono ad iniziative finalizzate al compostaggio dei rifiuti vegetali biodegradabili la tassa è applicata con una riduzione della tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, nella misura del 15% rapportata ad anno, a decorrere dall'attivazione del bio-composter e purché sussistano gli ulteriori requisiti fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 53. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 240 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 52.

Art. 54. Riduzioni per il recupero

1. Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.

2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.

3. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui alla tabella seguente, il tributo è decurtato di euro 18,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

4. Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata ad euro 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	Imballaggi in plastica, polisterolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)



5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 15 maggio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

6. In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili ai sensi del presente articolo, su base annua, può superare la soglia del 30% del tributo dovuto.

Art. 55. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione dei servizi

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

2. Fuori delle zone nelle quali è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 500 metri fino a 1000 metri;
- in misura pari al 35% della tariffa per distanze da 1001 metri fino a 2000 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre 2000 metri.

La distanza sopra indicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, calcolato a partire dal ciglio della strada pubblica, ed escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 58 e vengono meno con il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il diritto.

Art. 56. Altre Agevolazioni ed Esenzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui agli articoli precedenti sono stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, le seguenti agevolazioni.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere in via esclusiva le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni e le relative pertinenze nonché i locali ed aree operative ascritti alle categorie n.7, 8, 13, 14, 15,16,22,23,24,25,26,27,29 (ex Tarsu 2, 3, 4, 13 e 28) siti nella zona limitrofa alla discarica in loc. BELLADANZA, e più precisamente nelle seguenti porzioni di territorio: Santa Lucia, Ponte d'Avorio, San Savino, San Maiano, Voc. "Ca Belladanza", Castelvechio, Seripole e San Donino.



2bis. Per le sole utenze domestiche correlate ad abitazioni e rispettive pertinenze site nelle frazioni di Cinquemiglia e Cornetto, limitrofe alla discarica in loc. BELLADANZA, si applica una riduzione del 20% della tariffa (parte fissa e parte variabile).

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra, fatta eccezione per le esenzioni di cui al comma 2, lett.c) ed al comma 2bis, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto. In particolare, per le medesime si applicano il secondo ed il quarto comma dell'art.52.

4. Per le attività commerciali, artigianali e professionali il cui ingresso principale si affaccia su vie o piazze interessate dalla realizzazione di lavori pubblici che si protraggano per oltre sei mesi determinando la preclusione o la forte limitazione al traffico veicolare - *ove normalmente ammesso* - o comunque un forte disagio al transito pedonale - *ove quello veicolare non è consentito* - è prevista una riduzione del 25% della tariffa (parte variabile e parte fissa). L'agevolazione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto in relazione ai mesi di effettiva durata dei lavori. La Giunta Comunale procederà all'individuazione delle zone di volta in volta interessate sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4bis. Per le attività di cui alle categorie 13, 14 ad eccezione delle farmacie, 15, 17,18, 25, 26, che presentano una superficie tassabile ai fini Tari ascritta a tali categorie inferiore a 120,00 mq. si applica, limitatamente a tale superficie, una riduzione del 20% della tariffa (parte variabile e parte fissa). La riduzione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto.

4ter. Per i locali delle attività di cui alle Cat.13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 siti centro storico di Città di Castello si applica una riduzione del 50% della tariffa (parte variabile e parte fissa). La riduzione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto.

4quater. Per i locali delle attività di cui alle Cat.22, 23, 24 siti nel centro storico di Città di Castello si applica una riduzione del 20% della tariffa (parte variabile e parte fissa). La riduzione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto.

4quinqies. Nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi della Tari relativa ad unità abitative site nel centro storico di Città di Castello e rispettive pertinenze in cui le stesse, unitamente al loro nucleo familiare se composto da più soggetti, abbiano assunto residenza anagrafica e dimora abituale a partire dal 1 gennaio 2019, verrà applicata una riduzione del 40% della tassa dovuta su dette abitazioni e relative pertinenze per il periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di acquisizione della nuova residenza e fermo restando il permanere per tutto il periodo delle suddette condizioni di residenza e dimora abituale. La riduzione verrà applicata d'ufficio agli aventi diritto.

4sexies. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui ai precedenti commi 4ter, 4quater e 4quinqies si precisa che per centro storico di Città di Castello si intende l'insieme delle vie e piazze elencate nella Cat.I^A-CAPOLUOGO (entro le mura) della Tabella "A" del vigente "Regolamento comunale per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche" anche ove eventualmente ridenominate.

5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni e riduzioni sopra descritte.

6. Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo - previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013- sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 57. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.



TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 58. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni od esenzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 59. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere almeno:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere almeno:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, Categoria Tares di attribuzione, sede legale);



- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, o al soggetto gestore se diverso dall'ente, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata o a mezzo telefax avendo cura in quest'ultimo caso di allegare copia di valido documento di identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 60. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Comune potrà affidare a terzi la gestione, l'accertamento e la riscossione del tributo, in tutto od in parte, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.52, comma 5, lett.b, del D.Lgs.446/97 e s.m.i. e di ogni ulteriore normativa al riguardo. Qualora la gestione del tributo sia affidata all'esterno le attribuzioni di cui al comma 1 sono conferite alla ditta affidataria in tutto o in parte in relazione alle caratteristiche dell'affidamento.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
5. Per le unità immobiliari locate od affittate per periodi non occasionali o comunque superiori a 6 mesi la tassa è dovuta dal conduttore ma il proprietario è tenuto a dare comunicazione della locazione od affitto al Comune, o al soggetto gestore, entro il mese successivo alla data del contratto; in mancanza di detta comunicazione il proprietario è passibile di essere assoggettato alla sanzione di cui all'art. 1, comma 698 della L. 147/2013 qualora il conduttore non abbia presentato la prescritta denuncia ai fini TARI.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 61. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.



2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 62. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 60, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con particolare riferimento all'art.13.

Art. 63. Riscossione

1. 1. Il Comune, o la società affidataria del servizio di gestione accertamento e riscossione della Tari, riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate. Per l'anno 2017 le scadenze delle rate sono individuate nel 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre. Per gli anni successivi, fermo restando il numero delle rate, le scadenze saranno fissate con delibera della giunta comunale.

2. Il Comune, o la società affidataria del servizio di gestione accertamento e riscossione della Tari, riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti il 29 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno di riferimento con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre dello stesso anno.

2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante bollettino di conto corrente postale secondo le modalità di legge. In caso di affidamento a terzi della riscossione il



versamento della tassa potrà essere effettuato all'affidatario attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 62, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 64. Interessi

Per quanto concerne la misura annua degli interessi per la riscossione e i rimborsi del tributo si fa riferimento a quanto previsto dall'art.21 bis del vigente regolamento per le entrate tributarie comunali.

Art. 65. Rimborsi

Per quanto concerne le modalità per il rimborso delle somme versate e non dovute si fa riferimento a quanto previsto dall'art.20 del vigente regolamento per le entrate tributarie comunali.

Art. 66. Somme di modesto ammontare

Per quanto riguarda i limiti di esenzioni per versamenti ordinari, da accertamento, per rimborsi e per scarichi si fa riferimento a quanto previsto dall'art.21 del vigente regolamento per le entrate tributarie comunali.

Art. 67. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 68 . Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente capitolo regolamentare relativo componente Tari dell'Imposta Unica Comunale, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 69. Clausola di adeguamento

1. Il presente capitolo regolamentare si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente capitolo regolamentare si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Art. 70. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della previgenti forme di prelievo sui rifiuti entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente capitolo regolamentare, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 13.1 Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari.
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club